



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE T.A.O.

Via San Nicola n° 1 – 0923/911027 - 0923/913651 – ucpantelleria@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it/pantelleria

ORDINANZA N° (Vedasi numerazione sistema informatizzato) /2022

INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PER L'ESECUZIONE LAVORI SUBACQUEI IN LOCALITÀ ARENELLA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA SOTTOMARINA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

VISTA	La richiesta di nulla osta lavori subacquei per ripristino condotta sottomarina, presentata dal committente Comune di Pantelleria nella persona del Geometra SANTANGELO Antonio Salvatore;
VISTA	La regolarità della documentazione dell'unità appoggio lavori subacquei e la documentazione degli O.T.S. operanti;
VISTO	Il nulla Osta n. 166/2022 del 26 luglio 2022 rilasciata da questo Comando per l'esecuzione di lavori subacquei con l'impiego di operatori subacquei e mezzi navali minori di supporto ed assistenza;
VISTI	Gli atti amministrativi allegati all'istanza ed il relativo stralcio cartografico riportante l'indicazione dello specchio acqueo quale area interessata ai lavori di intervento;
VISTA	la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 72) resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977;
VISTI	gli articoli 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione e l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 171/2005 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

Che nel periodo compreso dal **27 luglio al 20 agosto 2022 e sino al termine dei lavori**, secondo quanto stabilito nel successivo art. 1 lo specchio acqueo di forma rettangolare delimitato dai seguenti punti (datum WGS84):

- 1) coordinate Lat. 36°49'36" N – Long. 011°55'20" E;
- 2) coordinate Lat. 36°49'27" N – Long. 011°55'24" E;
- 3) coordinate Lat. 36°49'35" N – Long. 011°55'41" E;
- 4) coordinate Lat. 36°49'28" N – Long. 011°55'42" E;

sarà interessato da lavori tecnici subacquei, supportati dall'impiego di unità navali di supporto, finalizzati al ripristino della funzionalità dell'esistente condotta fognaria, riportata sulla vigente documentazione nautica e disciplinata dall'Ordinanza nr. 18/2011 del 09.12.2011 di questo Comando.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione tratto di mare interessato ai lavori)

Nel tratto di mare di cui al RENDE NOTO, meglio rappresentato nello stralcio planimetrico in allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, a decorrere dal giorno 27 luglio 2022, è fatto assoluto divieto assoluto di:

- 1.1** Ancorare e sostare con qualunque unità nell'area oggetto dei lavori di che trattasi;

- 1.2 Svolgere attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea;
- 1.3 Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- 1.4 Eseguire qualsiasi altro tipo di attività di intralcio ai lavori in premessa citata e che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Articolo 2 (Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

2.1 le unità facenti capo alla ditta esecutrice dei lavori;

2.2 le unità navali della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere in ragione del loro ufficio;

Articolo 3 (Condotta delle unità in prossimità dell'area interdetta ai lavori)

Le unità in navigazione in prossimità dell'area interessata dai lavori dovranno procedere a velocità ridotta, prestando la massima attenzione e valutando l'eventuale adozione di misure, suggerite dalla buona perizia marinaresca, atte a prevenire qualunque situazione di potenziale pericolo mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 100 metri dall'area di cui al RENDE NOTO.

Articolo 3 (Prescrizioni a carico dell'impresa esecutrice dei lavori)

L'impresa incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. I lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici atti ad evitare pericoli di inquinamento delle acque marine e qualsiasi nocimento all'ambiente nonché attenendosi scrupolosamente alle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
2. Tutti gli interventi lavorativi, dovranno essere eseguiti esclusivamente durante l'arco diurno e con visibilità e condizioni meteo-marine favorevoli;
3. Al verificarsi di una qualsiasi criticità/anomalia che possa determinare pericolo per l'incolumità pubblica, le attività dovranno essere immediatamente sospese dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria;
4. Per l'effettuazione dei lavori dovranno essere utilizzate soltanto attrezzature preventivamente provate e controllate con certificazione di collaudo della casa costruttrice e dotati comunque delle relative coperture assicurative per sinistri, incidenti, ecc. e tutto il personale impiegato nelle operazioni dovrà essere in regola con tutte le pertinenti norme previdenziali, assicurative e di sicurezza vigenti, nonché possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
5. Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque al verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza, questa Autorità Marittima procederà a sospendere in qualsiasi momento le operazioni, senza che alla ditta esecutrice e/o amministrazione richiedente spetti rimborso o compenso di sorta;
6. L'Autorità Marittima deve intendersi manlevata da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dall'emissione del presente provvedimento;
7. Prima dell'avvio dei lavori la ditta esecutrice dovrà munirsi di qualsiasi altra autorizzazione/nulla osta da parte di enti/amministrazioni cui la legge demanda specifiche competenze in materia;
8. Il Responsabile delle operazioni deve dare comunicazione alla S.O. dell'Ufficio in intestazione sul canale VHF 16, dell'inizio e termine impiego;
9. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento delle Operazioni Subacquee emesso con Ordinanza nr. 2 del 27.01.2021 di questo Comando.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

- 4.1 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.
- 4.2 la ditta, quale soggetto responsabile del corretto svolgimento dell'esecuzione dei lavori, assume formale impegno di piena osservanza delle prescrizioni date dall'Autorità Marittima con separato provvedimento notificato per accettazione.
- 4.3 Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Capo del Circondario Marittimo di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
- 4.4 L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
- 4.5 I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell'illecito comportamento, azione od omissione.

Articolo 5
(Sanzioni)

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero a norma del Codice sulla Nautica da diporto, nonché incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal Decreto legislativo n. 04/2012, salvo che il fatto non costituisca differente illecito sanzionato da norme speciali o più grave reato derivante dall'illecito comportamento.

Articolo 6
(Pubblicità)

La diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Pantelleria al link ORDINANZE:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx> .

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonio TERRONE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

**ALLEGATO 1 - Stralcio planimetrico area interdetta per l'esecuzione lavori - parte integrante
ordinanza**

